

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

4° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MARZO 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 8 e passim
BONFIETTI (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatrice alla Commissione	22
CALLEGARO (per l'UDR: CDU-CDR-NI)	16
CARUSO Antonino (AN)	20
CENTARO (Forza Italia)	7, 19
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo)	21
GRECO (Forza Italia)	4, 8, 17
SCOPELLITI (Forza Italia)	7, 8, 20
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	17

I lavori hanno inizio alle ore 20,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827 e 2098.

Riprendiamo i nostri lavori sospesi nella seduta dell'11 marzo scorso.

Prima di procedere all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, do lettura del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla 2^a Commissione:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

il secondo comma dell'articolo 600-*bis* introduce nel nostro ordinamento la punibilità del «cliente» di chi si prostituisce, limitatamente, peraltro, all'ipotesi in cui a prostituirsi, anche occasionalmente, sia persona di età compresa tra i quattordici e i sedici anni. La previsione è da condividere, sul presupposto che il minore degli anni sedici non è pienamente libero nella sua determinazione e la condotta di chi ne ottiene prestazioni sessuali mediante offerta di denaro od altra utilità economica costituisce, in definitiva, una forma di sfruttamento sessuale nei suoi confronti. Si propongono, tuttavia, le seguenti osservazioni: *a*) la formulazione usata («chiunque compie atti sessuali.... in cambio di denaro od altra utilità economica») e tale da potersi riferire all'ipotesi, od anche all'ipotesi, di chi per una prestazione sessuale chiede in cambio denaro od altra utilità economica, anzichè esclusivamente all'ipotesi inversa, come certamente è nella intenzione della norma. Si suggerisce, pertanto, una più appropriata formulazione, quale potrebbe essere, a titolo di esempio, la seguente: «Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni ottenendone il consenso in cambio di denaro o di

altra utilità economica è punito eccetera»; *b*) se la «ratio» della norma è quella più sopra indicata (se, cioè, si ravvisa nel fatto enunciato una forma di sfruttamento sessuale del minore, ancorchè meno grave di quella descritta al primo comma) appare riduttiva la previsione di pena alternativa reclusione-multa: si suggerisce, pertanto, la previsione di pena congiunta. Inoltre, se lo «sfruttamento» è ravvisabile nella condotta di persona adulta, ne consegue che dovrebbe essere prevista la non punibilità (anzichè una mera diminuzione di pena) relativamente al minore degli anni diciotto.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2, opportunamente rivolta alla tutela, al recupero e al reinserimento del minore che esercita la prostituzione, non ha attinenza con la materia del processo penale a carico di imputati minorenni. Essa, pertanto, sembra trovare più appropriata collocazione nel regio decreto legge 29 luglio 1934 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, come articolo 25-*bis* del medesimo regio decreto legge.

Gli articoli 600-*ter* e 600-*quater*, introdotti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, configurano cinque distinte fattispecie criminose: realizzazione di esibizioni pornografiche o produzione di materiale pornografico mediante sfruttamento di minori; commercio del materiale pornografico di cui all'ipotesi precedente; distribuzione o divulgazione, anche per via telematica, del medesimo materiale pornografico o di notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori; cessione di detto materiale pornografico a titolo oneroso al di fuori delle ipotesi precedenti; detenzione del materiale pornografico di cui sopra. Sembra alla Commissione che sarebbe opportuno ridurre le fattispecie, raggruppando le condotte di pari gravità, e contenerne la previsione in un unico articolo. Quanto alla fattispecie prevista dal primo comma, inoltre, sembrerebbe più opportuno individuare la condotta punibile anzichè in quella di chi «sfrutta al fine di...», in quella di chi «realizza e produce sfruttando...»; la formulazione potrebbe essere la seguente: «Chiunque realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico sfruttando a tal fine una persona minore degli anni diciotto è punito eccetera».

Le circostanze aggravanti previste dall'articolo 600-*sexies*, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge in esame, in quanto riferite anche all'ipotesi delittuosa di cui al secondo comma dell'articolo 600-*bis*, danno luogo a conseguenze incongrue, certamente non volute dagli estensori della norma. Infatti il compimento di atti sessuali con minore degli anni quattordici (previsto dall'articolo 600-*sexies* primo comma) è già punito, assai più severamente di quanto non risulterebbe dalla applicazione della circostanza aggravante in questione, a titolo di violenza sessuale presunta; ed analoghe considerazioni possono svolgersi relativamente alle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo – riferite al delitto di compimento di atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e di sedici anni in cambio di denaro od altra utilità economica previsto dal comma secondo dell'articolo 600-*bis* – in quanto già punite, assai più severamente, dalla legge sulla violenza sessuale. Si suggerisce, pertanto, di escludere dai reati cui si riferiscono le circostanze aggravanti in esame quello di cui al

comma secondo dell'articolo 600-*bis*, aggiungendo dopo le parole «600-*bis*» nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 600-*sexies* le parole «comma primo».

Nell'articolo 9, riguardante il fatto commesso all'estero, sarebbe opportuno, con riferimento al solo caso di concorso del cittadino straniero con cittadino italiano, escludere dalla applicazione della norma le ipotesi di minore gravità.

In relazione alla recente legge istitutiva del giudice unico di primo grado, si segnala l'opportunità di prevedere – mediante comma aggiuntivo all'articolo 11 – che per i reati di cui al disegno di legge in esame – con l'eventuale esclusione di quelli di minore gravità – il tribunale giudichi in composizione collegiale.

Si sottolinea, infine, l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 13, intese a promuovere una efficace repressione penale, ancorchè necessaria; è lecito attendersi un effetto contrasto del grave fenomeno oggetto del disegno di legge in esame. Ritiene la Commissione che le misure di prevenzione di cui all'articolo 13 meriterebbero di essere potenziate, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche».

Ricordo poi che, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, quelli che presentano aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengono alla organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli che contengono disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente. Non essendo decorso ancora il termine di otto giorni dalla data dell'invio, l'odierna seduta sarà dedicata alla sola illustrazione degli emendamenti presentati.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2625.

Prima di passare all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, ha chiesto la parola il senatore Greco per illustrare le ragioni di ordine generale dell'emendamento Tit. 1 di cui do lettura.

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia, il turismo sessuale e la tratta in danno di minori».

Titi. 1

GRECO

Ricordo che in ogni caso tale emendamento dovrà essere accantonato in attesa che vengano votati gli articoli del suddetto disegno di legge.

GRECO. Signora Presidente, l'emendamento Tit. 1, proprio perchè riferito al titolo del provvedimento, non comporta a mio avviso l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle competenti Commissioni.

Con l'auspicio che venga introdotto il principio della cosiddetta «riserva di codice» nella riforma della seconda parte della Costituzione, con-

sideriamo con favore il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento che ha convenuto di inquadrare le nuove ipotesi di reato nell'ambito del titolo XII del codice penale, dedicato ai delitti contro la persona, piuttosto che lasciarsi tentare da una regolamentazione della materia al di fuori del codice penale, com'è avvenuto per la legge n. 75 del 20 febbraio 1958 relativa all'abolizione delle cosiddette «case chiuse» che, tra l'altro, ha sostituito *in toto* gli articoli dal 531 al 536 del codice penale.

Sullo sfruttamento sessuale ho presentato insieme ad altri senatori il disegno di legge n. 2018, che prevede la punizione di reati come la prostituzione minorile, la produzione, la diffusione, il commercio di materiale pornografico con minori e il turismo sessuale all'estero in danno di minori, attraverso l'introduzione di un articolo aggiuntivo all'articolo 604 del codice penale.

Questa premessa mi sembrava necessaria per far comprendere che condivido la collocazione di tutti questi reati nella sezione prima del Capo III del predetto titolo XII del libro secondo del codice penale, dedicata ai delitti contro la libertà individuale, e non nella sezione seconda del predetto Capo III, dedicata ai delitti contro la libertà personale, quali sono i reati di violenza sessuale introdotti con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996.

Pur condividendo *in toto* questa impostazione, non condivido invece il titolo del provvedimento alla nostra attenzione che potrebbe ingenerare confusione su tutte le previsioni di illeciti considerate come nuove forme di riduzione in schiavitù. Questo perchè all'articolo 8 del disegno di legge in esame si propone l'aggiunta di un comma all'articolo 601 del codice penale che equipara, soltanto *quod poenam*, la tratta di minori per fini di prostituzione alla tratta e al commercio di schiavi.

Voglio ricordare a me stesso che la riduzione in schiavitù richiamata da questo articolo del disegno di legge è di competenza della Corte di assise laddove tutti i delitti che si prevedono sono certamente delitti contro la personalità individuale, al pari della riduzione in schiavitù, ma di competenza anche del tribunale. Anzi, l'articolo 600-*bis*, che punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità, con un massimo di tre anni di reclusione, dovrebbe essere addirittura di competenza del pretore. In questo caso è prevista addirittura la possibilità di un patteggiamento, anche se per tutte le forme di reato alle quali ho accennato alcuni emendamenti escludono tale possibilità.

Il disegno di legge non fa che richiamare la terminologia già in uso nel dettato della legge n. 75 del 1958 rispetto alla quale, per effetto dell'introduzione di queste nuove norme sullo sfruttamento della prostituzione minorile, propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 4 e il raddoppio della pena nel caso del reato commesso in danno di una persona minore degli anni 21, secondo quanto previsto dall'articolo 14.

Se in questo disegno di legge risultasse evidente un riferimento a nuove forme di schiavitù, la norma risulterebbe svuotata del suo significato. Il provvedimento potrebbe essere male interpretato e l'attenzione di-

rottata su altre norme che non rientrano in quanto previsto dal titolo XII. Sarebbe meglio richiamare i reati di cui realmente si discute, tra i quali vi è anche la tratta in danno di minori già tutelata da una norma del codice penale. In proposito, per evitare ripetizioni, sarà necessario presentare qualche emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-*bis* a 600-*septies*, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1.

(Prevenzione degli abusi sessuali sui minori)

1. È prevista presso ogni distretto scolastico l'istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.

2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell'organismo di cui al comma 1.

3. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.

4. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell'attività scolastica e nel comportamento dell'allievo segnala con immediatezza il caso all'organismo di cui al comma 1».

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609-*decies* sono inseriti gli articoli da 609-*undecies* a 609-*quindecies*, introdotti dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 della presente legge».

1.2

CENTARO

Prima delle parole: «Nella sezione I» *aggiungere le seguenti:* «In adesione ai principi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine».

1.3

PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

SCOPELLITI. L'emendamento 1.1 ha la pretesa di andare incontro alla volontà di prevenire il fenomeno degli abusi sessuali sui minori, una prevenzione che è anche auspicata dall'estensore del parere della Commissione giustizia che invita a collocare tale fattispecie all'articolo 13 mentre qui è inserita all'articolo 1.

In effetti questo emendamento fa riferimento ad un disegno di legge da me presentato finalizzato a dare un contributo e un aiuto agli istituti scolastici attraverso alcuni strumenti che consentano di scoprire eventuali turbe dei minori attraverso i loro comportamenti scolastici e i loro elaborati didattici.

Credo che l'emendamento in questione, se inserito in questa fase iniziale, possa avere una sua ragione d'essere anche se probabilmente sarà necessario trovare altre soluzioni allo scopo di garantire una prevenzione migliore.

Lo spirito dell'emendamento è quello di scoprire i segreti più profondi del bambino attraverso l'intervento di uno psicologo o di un neuropsichiatra infantili inseriti nell'organico scolastico.

CENTARO. Il senso dell'emendamento 1.2 è quello di un diverso inserimento sistematico di questo insieme di norme, che nella gran parte si condividono anche se nel merito si dovrà poi valutare se alcune parti siano o meno da modificare in senso migliorativo. L'inserimento di tali articoli nella sezione prima del Capo III del titolo XII del codice penale non è

condivisibile perchè essa tratta specificamente della riduzione in schiavitù e della tratta degli schiavi nell'accezione classica del termine.

A mio parere, le fattispecie in esame rientrano più nell'ambito della violenza sessuale sui minori che in quello relativo al loro sfruttamento, poichè traggono sempre origine da una forma di violenza psicologica e sessuale nei loro confronti; quindi, tutto il complesso delle norme andrebbe inserito nella sezione successiva (nella II e non nella I), là dove si tratta di violenza sessuale. Ciò deriva anche dalla considerazione che, se inseriamo nella sezione I tutte le fattispecie di reato che attengono alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile e ad altro, introduciamo nel sistema una novità in virtù della quale, per coerenza dell'impianto, anche la prostituzione dei maggiorenni dovrà essere spostata nella sezione I. In questo modo, però, introdurremmo una novità nel modo di considerare l'atto, la condotta e la norma, che può essere più o meno condivisibile ma che poi non sempre corrisponde ai fatti; non si può parlare di riduzione in schiavitù o di tratta degli schiavi, nell'accezione classica del termine, ove vi sia una volontarietà dell'atto.

Aggiungo che, oltre alle difficoltà sistematiche dell'inserimento della prostituzione o dello sfruttamento sessuale dei minori per quanto attiene alla pornografia, al turismo sessuale, altre ne sorgono per la competenza. Se da un lato, infatti, il reato di riduzione in schiavitù o di tratta degli schiavi, proprio per la sua particolare gravità, viene attribuito alla competenza della Corte d'assise, dall'altro lato si potrebbe ritenere che anche questi altri reati, rientranti nello stesso *genus*, dovrebbero essere ricompresi nella stessa competenza; ciò - allo stato - è discutibile possa avvenire.

Il codice penale ha una sua sistematicità ed una sua logica. Pur dividendo assolutamente tutte le fattispecie, che andranno migliorate sotto alcuni profili, mi pare che il migliore inserimento di questo complesso di norme non debba essere fatto nella sezione I, ma nella II.

SCOPELLITI. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.3, con il quale si vuole inserire un preambolo di chiarimento dell'obiettivo del provvedimento, anche ricalcando i principi cui si ispira la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

GRECO. Signora Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-bis. - *(Prostituzione minorile)*. - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2. All'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni può procedere d'ufficio.

3-ter. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 3-bis e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile)».

Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-bis del codice penale, come introdotto, con le seguenti: «Sfruttamento della prostituzione minorile».

2.2

SALVATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-bis. - (*Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile*). - Chiunque induce alla prostituzione ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione di un minore d'età inferiore ai sedici anni è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe un minore d'età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire dieci milioni. Non è punibile chi al momento del fatto è minore degli anni diciotto».

2.3 (Nuovo testo)

GRECO

Sopprimere il 1° comma dell'articolo 600-bis del codice penale introdotto dall'articolo 2.

2.4

CENTARO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale, dopo le parole: «con la reclusione» aggiungere le seguenti: «con esclusione del patteggiamento».

2.5

CALLEGARO, BOSI

All'articolo 2, comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-bis sostituire le parole: «da sei» «con le seguenti: «fino».

All'articolo 2, comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis sostituire le parole: «da sei mesi» con la seguente: «fino».

2.6

SCOPELLITI

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire le cifre: «sei» e «dodici», rispettivamente con le altre: «quattro» e «dieci».

2.7

GRECO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due».

2.8

FOLLIERI, RESCAGLIO

All'articolo 2, nell'articolo 660-bis del codice penale, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«La pena è aumentata sino alla metà se il minore non ha ancora compiuto gli anni 10».

2.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dell'articolo 600-bis, sopprimere il secondo capoverso.

2.10

SALVATO

Al comma 1, sostituire il secondo comma del testo proposto dall'articolo 600-bis, del codice penale con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti sessuali con un minore di anni diciotto ottenendone il consenso in cambio di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni. La pena è ridotta di un terzo se il minore ha compiuto i sedici anni o se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2.11

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 1, dell'articolo 2, nell'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, sostituire dalla parola: «chiunque» fino alla parola: «milioni» con le seguenti: «chiunque compie atti o molestie sessuali, in cambio di denaro o altra utilità economica, nei confronti di un minore, anche se consenziente, che al momento del fatto non ha ancora compiuto gli anni 16, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 10 a 100 milioni.

2.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2, dell'articolo 600-bis con il seguente:

«Aggiungere dopo il comma 1, dell'articolo 609-*quater*, il seguente comma:

«Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici

anni, pagando denaro od altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2.13 CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire le parole da: «chiunque» a: «economica» con le altre: «chiunque costringe un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità».

Al comma 1, secondo capoverso, ultimo rigo, sostituire: «diciotto» con: «sedici».

2.14 SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, sostituire le parole: «compresa fra i quattordici e i sedici anni» con le seguenti: «inferiore ai diciotto anni».

2.15 CALLEGARO, BOSI

Nel comma 2 dell'articolo 600-bis, del codice penale sostituire l'espressione: «in cambio di danaro o di altra utilità» con la seguente: «dando od offrendo danaro od altra utilità».

2.16 FASSONE

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis, dopo la parola: «utilità», sopprimere la parola: «economica».

2.17 GRECO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni o con» con le seguenti: «da quattro a sei anni e con».

2.18 CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, dopo le parole: «da sei mesi a tre anni o» sostituire la: «o» con «e».

2.19 LA RELATRICE

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire la vocale «o», posta tra le parole: «tre anni» e «con la multa» con l'altra «e».

2.20

GRECO

Nell'articolo 2, nel secondo comma dell'articolo 600-bis, del codice penale sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La pena è aumentata quando il fatto è commesso in occasione dei viaggi di cui all'articolo 600-quinquies. Non è punibile l'autore del fatto minore degli anni diciotto».

2.21

FASSONE

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, è inserito il seguente:

'Articolo 25-bis: (segue il testo invariato dei commi 3-bis e 3-ter, che assumono le cifre 1 e 2)».

2.22

FASSONE

Al comma 2 le parole dall'inizio del comma fino a: «i seguenti commi:» sono da sostituire: «All'articolo 25-bis del regio decreto legge 29 luglio 1943 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:».

2.23

MAZZUCA POGGIOLINI

All'articolo 2, comma secondo, sostituire il capoverso 3-bis, con:

«Il Tribunale per i minorenni, qualora abbia notizia che un minore degli anni sedici esercita la prostituzione, adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore».

2.24

SCOPELLITI

Al comma 2, sostituire il testo proposto del comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 con il seguente:

«Chiunque abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione o ha compiuto atti sessuali ricevendone in cambio danaro o altra utilità è tenuto a darne comunicazione al procuratore della Repub-

blica presso il tribunale per minorenni del luogo ove risiede. Il procuratore della Repubblica promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni può adottare i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni può procedere d'ufficio».

2.25 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al 2 comma sostituire le parole del testo del 3-bis dall'inizio sino alle parole: «alla procura» con le seguenti:

«3-bis. Chiunque e in qualsiasi modo abbia notizia che un minore degli anni sedici esercita la prostituzione o vi è indotto o viene sfruttato, ne dà immediata comunicazione».

2.26 GRECO

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia» con le seguenti: «Chiunque, e in qualunque modo, abbia notizia».

2.27 CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici».

2.28 SALVATO

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».

2.29 SALVATO

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».

2.30 SCOPELLITI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, dopo le parole: «esercita la prostituzione» aggiungere le seguenti: «o vi è indotto, o viene sfruttato».

2.31 CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, del 1988, sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «richiede».

2.32 CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, del testo del 3-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «adotta» con le altre: «può adottare».

2.33 GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «può procedere» con le seguenti: «procede».

2.34 CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, dell'articolo 2 nel comma 3-ter, sostituire le parole: «600-bis e 600-ter» con le parole: «609-quater 2° comma e 609-undecies».

2.35 CENTARO

Al comma 2, nel testo proposto del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, dopo le parole: «assistenza in Italia» aggiungere le seguenti: «da parte di parenti entro il terzo grado».

2.36 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 2, nel comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «e, prima di» con le seguenti: «e anche al fine di».

2.37 CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel testo proposto del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, soppri-

mere le parole: «avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali».

2.38 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

CALLEGARO. Signora Presidente, l'emendamento 2.1 prevede semplicemente la sostituzione della rubrica prevista con la seguente: «Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile». In sostanza, si tratta di una dizione un po' più completa di quella in essere, perchè definisce tutti i casi che vengono ivi trattati, un pò sulla scia di quel che riguarda la «normale» prostituzione.

Con l'emendamento 2.5 propongo – per l'appunto – di aggiungere nel punto ivi specificato, dopo le parole «con la reclusione» le seguenti «con esclusione del patteggiamento». Sono dell'idea, infatti, che non ci deve guidare tanto un principio legato all'entità della pena (e magari alla previsione di pene esemplari), quanto quello di determinare la reale possibilità che essa venga poi effettivamente applicata: deve trattarsi di una pena efficace, che venga effettivamente scontata. Ripeto: è inutile prevedere pene esemplari che poi non vengono scontate, se non in minima parte.

Per il tipo di reato grave rappresentato dalla prostituzione minorile, che abbiamo previsto sia punito con la reclusione da 6 a 12 anni, propongo di escludere la possibilità di ricorrere al patteggiamento.

L'emendamento 2.15 – per l'appunto – è volto a modificare l'età prevista dal disposto normativo ivi citato con la sostituzione delle parole «compresa fra i 14 e i 16 anni» con le seguenti «inferiore ai 18 anni».

L'emendamento 2.18, invece, propone di innalzare l'entità della pena attualmente prevista nel disposto normativo citato in un periodo «da 4 a 6 anni».

L'emendamento 2.27 sostanzialmente estende la possibilità di dare maggiore impulso alla notizia di reato e quindi prevede di sostituire ai soli «pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio» la dizione «chiunque, e in qualunque modo abbia notizia». In sostanza, si tratta di apportare una modifica al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1998, che recita: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni...». Inoltre, con l'emendamento 2.31, propongo anche di aggiungere, dopo le parole «esercita la prostituzione», le altre «o vi è indotto, o viene sfruttato». In tal modo, si completa l'ipotesi e la si specifica meglio.

Il successivo emendamento 2.32 suggerisce di sostituire le parole – stiamo sempre parlando del comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1988 – «può proporre» con le altre «richiede». A mio avviso, infatti, la nomina di un curatore non può rientrare nella discrezionalità del magistrato, ma deve essere un atto dovuto. Lo stesso di-

scorso vale per l'emendamento 2.34; anche in questo caso, si tratta di sostituire le parole «può procedere» con le altre «procede».

Infine, l'emendamento 2.37 tende a modificare il comma 3-ter del suddetto decreto n. 448, che recita: «Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 3-bis e, prima di confermare i provvedimenti adottati... prende gli opportuni accordi...». Ebbene, io propongo di sostituire le parole «e, prima di» con le altre «e anche al fine di» perchè – a mio avviso – l'espressione «e, prima di confermare i provvedimenti adottati... prende gli opportuni accordi» non significa nulla; bisogna dire «e anche al fine di confermare i provvedimenti adottati,... prende gli opportuni accordi». Cioè: adotta i provvedimenti, prende gli opportuni accordi e li conferma: questo mi sembra più logico.

SALVATO. Signora Presidente, dò per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati a questo e ai seguenti articoli del provvedimento, riservandomi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

GRECO. Signora Presidente, mi soffermerò in particolare sull'emendamento 2.3, interamente sostitutivo dell'articolo 600-bis del codice penale previsto all'articolo 2, premettendo che, qualora fosse approvato, risulterebbero preclusi i successivi emendamenti 2.7 e 2.17, che ho presentato in via subordinata.

Inizio col dire che – a mio avviso – l'articolo 600-bis del codice penale dovrebbe essere titolato «Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile» e non – come avviene invece nel testo licenziato dalla Camera – «Prostituzione minorile». Questa dizione, infatti, potrebbe portare ad intendere che si voglia colpire non solo l'autore del fatto ma anche il minore che ne è vittima. Pertanto, concordo con i senatori Bosi e Callegaro, presentatori di analogo emendamento, nel sostituire tale titolo.

Quanto poi all'età del minore richiesta per l'applicazione delle norme in discussione, ritengo che oggi si possa tutti convenire che la persona che abbia compiuto i sedici anni – il testo parla di diciotto anni – sia da considerare matura e capace di autogestire tutta la propria sfera sessuale. Per quanto riguarda invece la pena detentiva, mi limito a segnalare che la mia proposta prevede di abbassare il limite minimo e il limite massimo, rispettivamente, da 6 a 4 anni e da 12 a 10 anni. Ritengo infatti che questa sia una pena più che proporzionata all'entità dei fatti, soprattutto se consideriamo gli aggravamenti di pena previsti nel successivo articolo 6, in particolare quelli che, senza il proposto abbassamento del massimo della pena, comporterebbero una pena sino a 18 anni di reclusione nel caso che il colpevole sia un familiare, un insegnante o un pubblico ufficiale. A proposito delle circostanze aggravanti, anticipo fin d'ora di aver proposto una diversificazione dell'aumento di pena, a seconda che il minore sia di età compresa tra i 10 e i 14 anni, nel qual caso suggerisco l'aumento di

un terzo, o inferiore agli anni 10, ipotesi in cui prevedo un raddoppio della pena.

Ricordo, fra l'altro, che quello che era l'articolo 531 del codice penale – lo richiamo a giustificazione dell'abbassamento del minimo e del massimo della pena da me proposto – puniva l'induzione alla prostituzione minorile con la reclusione da uno a cinque anni e la sua agevolazione con la reclusione da sei mesi a tre anni. Ora, è vero che questo è un fenomeno che attualmente desta maggior allarme sociale rispetto ad alcuni anni fa, ma non possiamo aumentare queste pene addirittura da sei a dodici anni.

Nel secondo capoverso, invece – mi riferisco sempre all'articolo 600-*bis* del codice penale – propongo di eliminare la parola «economica» perchè non mi sembra opportuno ancorare la punibilità del fatto ad una utilità che sia quantificabile in termini economici. Basterebbe, infatti, considerare che un bambino non è in grado di dare una valutazione di utilità anche a qualcosa di economicamente non quantificabile. Abbiamo appreso spesso dalla stampa di casi di pedofilia in cui i bambini venivano agganciati o attratti con la promessa di un giro in giostra.

Per quanto riguarda poi l'ipotesi del compimento di atti sessuali con un minore, ho proposto l'esclusione dell'alternatività tra la pena detentiva e quella pecuniaria perchè trattasi di fatto che, sia pure diverso da quelli previsti come reati più gravi, è pur sempre un delitto che desta un certo allarme sociale e che provoca nella vittima conseguenze spesso irreversibili. Non va dimenticato, infatti, che quello in questione è pur sempre un reato contro la persona e non un illecito fiscale, rispetto al quale l'alternatività della pena avrebbe una sua ragion d'essere. Per questo tipo di reato, in ogni caso, ove il colpevole sia un minore, attesa la lieve differenza di età – praticamente compresa tra i due e i quattro anni, che sussisterebbe tra l'autore e la vittima, anzichè alla riduzione di un terzo della pena, come previsto nel testo licenziato dalla Camera, sarei favorevole alla non punibilità per gli stessi motivi per i quali il legislatore nel 1996, nel comma 2 dell'articolo 609-*quater*, ha previsto la non punibilità del minore che compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

L'emendamento 2.3 prevede di modificare l'articolo 600-*bis*, nel senso di non punire chi commette questo tipo di reato se al momento del fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

Con l'emendamento 2.26 si propone di non restringere il dovere della comunicazione per questo tipo di reati ai soli pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, ma di ampliarlo a tutti i cittadini, in modo da incoraggiare il senso civico della segnalazione e scoraggiare invece il pericoloso silenzio che spesso vige all'interno del nucleo familiare dello stesso minore.

Con questo tipo di reati non si induce nessuno alla delazione perchè non stiamo parlando dei collaboratori di giustizia che debbono segnalare reati di grande rilevanza. Qualche giorno fa è apparsa sui giornali la notizia che a Milano un caso di induzione alla prostituzione minorile di un

nomade straniero è stato scoperto solo perchè una signora, che si trovava a passare nel momento in cui questo ragazzino di 10 anni scendeva da una Mercedes, ha avuto dei sospetti e ha voluto segnalarli alla polizia. Grazie a questo episodio è stato possibile scoprire questo caso di prostituzione minorile favorito dagli stessi familiari.

Dal momento che i pubblici ufficiali sono molto spesso occupati con problemi legati alla grande criminalità organizzata – tra l'altro mancano ancora i vigili di quartiere –, ritengo opportuno allargare la previsione a qualsiasi cittadino che si accorga di situazioni in danno di minore che possono degenerare con l'avallo o peggio il silenzio del nucleo familiare a cui appartiene. Tra l'altro, chi segnala questi fatti non è soggetto ad alcuna sanzione. Si tratta solo di una politica tendente ad incoraggiare il senso civico.

L'emendamento 2.33 prevede di sostituire la parola «adotta» con le altre «può adottare». In questo modo al giudice si dà la possibilità di valutare con cauta discrezionalità il singolo caso. In taluni casi, infatti, le valutazioni dovrebbero essere di competenza anche dei servizi sociali, oltre che dell'autorità giudiziaria. Dal momento che non sempre quest'ultima è in grado di avere un approccio adeguato con il minore, si rischia talvolta che vengano adottati molto incautamente provvedimenti di rimozione dall'ambiente familiare. Mantenendo la dizione da me proposta ci si affida anche ai servizi sociali che potrebbero intervenire suggerendo il provvedimento più consono rispetto alla singola situazione specifica.

CENTARO. Il senso dell'emendamento 2.4 è legato alla circostanza che nell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 è già prevista questa fattispecie. In quell'ambito normativo, la previsione ha una sua giustificazione in quanto inerisce all'induzione e allo sfruttamento della prostituzione e costituisce un'aggravante.

Nell'ambito in cui la si vorrebbe inserire, costituirebbe invece una discrasia rispetto alla prostituzione dei maggiorenni; anche in considerazione di tutte le valutazioni già espresse in relazione all'impianto sistematico della normativa in discussione. Essendo già contemplata, mi sembra inutile ripetere la previsione, inserendola in un'altra normativa *ad hoc*; perciò ne prevedo la soppressione.

L'emendamento 2.13, sempre nell'ottica legata alla violenza sessuale, prevede l'inserimento di un comma dopo il comma 1 dell'articolo 609-*quater* e fa riferimento agli atti sessuali con minorenni.

L'inserimento in tale articolo è apparso opportuno perchè viene comunque punito un particolare tipo di atto sessuale, che deriva dal pagamento di denaro o di altra utilità. Ritengo che tale norma sia stata modificata dalla Camera dei deputati per renderla più consona alla *ratio* che la sottendeva, anche se permane comunque qualche dubbio in relazione all'indicazione terminologica.

L'emendamento 2.35 è a tutti gli effetti un emendamento di coordinamento.

SCOPELLITI. Signora Presidente, l'emendamento 2.6 è teso ad abolire il minimo edittale contenuto nell'articolo 2.

L'emendamento 2.14 consta di una riformulazione che prevede specificamente la costrizione di un minore e l'abbattimento dell'età prevista nel disposto ivi specificato da 18 a 16 anni.

L'emendamento 2.24 è teso a sostituire tutta la parte del testo relativa ad una generica denuncia, per cui la dizione esistente verrebbe sostituita con una che dà maggiore rilievo al tribunale per i minorenni, il quale «adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore», senza prevedere – quindi – l'azione penale.

L'emendamento 2.30 è teso a ridurre l'età massima del soggetto interessato dalla norma da 18 a 16 anni.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, preliminarmente faccio mio e do per illustrato l'emendamento 2.8, presentato dai colleghi Follieri e Rescaglio, ma intendo anche svolgere una breve premessa che vale in generale su alcuni emendamenti che alcuni colleghi ed io abbiamo presentato all'articolo 2 (che prevedono un certo tipo di sanzione e di pena) e che non ripeterò più nel corso delle future illustrazioni: l'individuazione della pena è un aspetto sul quale ritengo che tutti i colleghi che hanno – insieme a me – presentato emendamenti siano disponibili a qualsiasi diversa ipotesi che dovesse essere ritenuta più conveniente.

Gli aspetti qualificanti dell'emendamento 2.11 sono due, in sostanza. Sottolineo preliminarmente l'espressione «ottenendone il consenso in cambio di denaro o di altra utilità», e credo che in questa direzione si sia mosso anche il senatore Russo, che – se non erro – è l'estensore del parere reso dalla Commissione giustizia.

Il primo aspetto riguarda il problema dell'entità. Come voi vedete, ho ritenuto che il fenomeno della prostituzione minorile debba essere fronteggiato partendo dalla soglia più alta prevista per la minore età, e quindi dai 18 anni. La ragione mi sembra assolutamente evidente, e ne avevo già fatto cenno in occasione della discussione generale sull'intero provvedimento. Oggi non possiamo non considerare che esiste una realtà «di mercato» che induce nello stato di prostituzione persone sempre più giovani. Io credo che il limite (peraltro opinabile) dei 18 anni, vada comunque previsto e possa coincidere con quello che normalmente è rappresentato dalla non autosufficienza dal punto di vista economico; in una fase temporale, quindi, in cui – forse già esiste la formazione di un accentuato senso critico, ma in cui può sussistere anche la forte tentazione a far fronte all'impossibilità di provvedere a se stessi da un punto di vista economico oppure una forte induzione verso scelte di tipo consumistico, che potrebbero essere agevolate dai facili guadagni ottenuti con la prostituzione. Questa, quindi, è la ragione, per cui ho pensato a questa soglia più alta.

Il secondo aspetto riguarda la riduzione di un terzo della pena se «colui che commette il fatto è persona minore di anni 18» o se il minore che si prostituisce è collocabile in un'età tra i 16 e i 18 anni.

L'emendamento 2.25 ripropone, in sostanza, il testo originario del disegno di legge, con due modifiche.

La prima riguarda – ancora una volta – la parola «chiunque» in luogo delle parole «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio» e non ripeto le argomentazioni, che condivido, già svolte dal senatore Greco. Qui non si tratta di invitare qualcuno alla delazione, ma del fatto che siamo di fronte ad una norma comportamentale, senza sanzione. Mi permetto di rilevare che nella dizione prevista dal disegno di legge si tratterebbe, peraltro, di una norma pleonastica, perchè è assolutamente evidente che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo notizia di un fatto che di per sè ha comportato la commissione di un reato, non può che darne notizia al procuratore della Repubblica. Sottolineo, quindi, ai commissari l'opportunità di ampliare l'area di previsione della questione.

La seconda modifica mira ad allineare l'*iter* processuale alle regole generali. Chiunque abbia notizia di un fatto del genere deve darne comunicazione al procuratore della Repubblica che, ricevendo tale comunicazione, ha l'obbligo di iniziare l'azione penale e ha facoltà – in questo sono in dissenso con il collega Callegaro – di chiedere provvedimenti specifici, quale la nomina di un curatore del minore. Il tribunale presso cui è promossa l'azione da parte del procuratore, se la richiesta è fondata, può adottare i provvedimenti conseguenti.

Mi sembra, poi, che sia opportuno introdurre la limitazione prevista dall'emendamento 2.36, quella cioè di limitare i casi che riguardano i minori stranieri privi di assistenza in Italia con l'esclusione dell'ipotesi in cui questa possa essere garantita da parenti entro il terzo grado. Di fatto, quindi, l'emendamento si illustra da sè.

L'emendamento 2.38 prevede di sopprimere le parole «avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali», allo scopo di rendere più ampia e non, per così dire, limitata alla sussistenza di una convenzione internazionale, l'opportunità di azione da parte del tribunale.

Devo aggiungere, in conclusione, che mentre condivido gran parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione giustizia, non sono così convinto della necessità di trasferire la norma di cui al comma 2 nell'ambito della legge 27 maggio 1935, n. 137. A me sembra infatti che essa sia collocata in maniera corretta nelle disposizioni riguardanti il processo penale a carico di imputati minorenni perchè l'attività prevista comporta comunque la presenza di un fatto delittuoso.

PRESIDENTE. Do per illustrati gli emendamenti 2.9, 2.12 e 2.23 a mia firma.

FASSONE. Signora Presidente, l'emendamento 2.16 si illustra da sè; infatti, mira semplicemente ad eliminare l'equivoco segnalato dalla Commissione giustizia e per la cui rimozione sono stati presentati anche altri emendamenti.

L'emendamento 2.21, invece, richiede forse qualche parola in più, perchè il secondo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale costituisce uno dei punti cruciali della normativa, tanto è vero che alcuni emendamenti vogliono rendere più gravosa la sanzione in esso prevista, mentre altri la vogliono attenuare. Direi che si tratta di una fattispecie anomala anche rispetto al titolo dell'articolo, tant'è che alcuni emendamenti propongono giustamente di modificarlo in «Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile».

Il secondo comma invece non rientra in questo contesto in quanto punisce semplicemente il fatto di chi compie atti sessuali con un minore, anche in situazione di occasionalità. Questo è il grosso pericolo insito nella norma perchè, non essendo richiesto che in quella specifica situazione vi sia una abituale corresponsione di danaro, può significare anche che il singolo atto e il singolo episodio costituisce reato, e quindi questo può diventare discriminatorio in quanto diventa punibile il cliente per il solo fatto che il soggetto passivo è un minore in particolare situazione. La norma dunque va accettata, però, deve essere applicata con una certa prudenza. Ecco perchè sono del parere che, soprattutto alla luce del principio della normale disponibilità della sfera sessuale tra adolescenti, l'autore del reato, se minore degli anni 18, debba essere considerato non punibile. Infatti, la corresponsione di una qualche utilità in una situazione che può essere del tutto occasionale non giustifica l'intervento penale: teniamo presente che si tratta di un minore.

L'ipotesi centrale è quella del maggiorenne, e in proposito non interveggo, ma quando l'autore del fatto è un minore, ritengo del tutto preferibile tenerlo al di fuori della previsione penale. Se poi il minore è colui che sfrutta o induce alla prostituzione, allora si ricade nella fattispecie più grave per cui si applicherà la pena prevista dal comma 1 dell'articolo 600-*bis*. Di contro, mi pare invece opportuno aggravare la sanzione quando il fatto è commesso in occasione di viaggi a fine di turismo sessuale, nel qual caso colui che compie il viaggio non sarebbe assoggettato ad alcuna pena. Nel mio emendamento, invece, si prevede addirittura un aumento della pena in quanto il fatto viene considerato di particolare gravità.

Infine, l'emendamento 2.22 si limita ad adottare il suggerimento avanzato dalla Commissione giustizia, posto che il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è una norma di tipo processuale che quindi mal si presta a ricevere norme di intervento di tipo amministrativo di sostegno al minore, le quali trovano la loro collocazione più appropriata all'interno della legge istitutiva del tribunale dei minorenni.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. L'emendamento 2.19 si illustra da sè; si trattava di sostituire, secondo l'indicazione della Commissione giustizia, l'alternatività della pena reclusione-multa con la previsione di una pena congiunta.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detenzione, commercio e divulgazione di immagini e testi a sfondo sessuale relativi a minori di anni quattordici)

1. Dopo l'articolo 527 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 527-bis – (Detenzione, commercio e divulgazione di immagini e testi a sfondo sessuale relativi a minori di anni quattordici) – Chiunque detenga, commeri, divulghi, scambi o in qualunque modo utilizzi immagini o testi a sfondo sessuale che abbiano ad oggetto minori di anni quattordici è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Si intende a sfondo sessuale l'immagine o il testo il cui scopo primario sia l'enfaticizzazione descrittiva e distorta delle caratteristiche del minore.

In caso di condanna per il reato di cui al primo comma si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni".».

2.0.1

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Adescamento di minore)

1. Dopo l'articolo 530 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis – (Adescamento di minore). – Chiunque, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-octies, adeschi un minore degli anni quattordici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a nove anni.

Per adescamento si intende qualunque contatto, anche non fisico, stabilito con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce nei confronti del minore sotto forme di proposta e volto al raggiungimento di uno scopo penalmente illecito.

In caso di condanna per il reato di cui al secondo comma si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene di cui al comma 1, si applicano anche nel caso in cui i reati siano compiuti da cittadini italiani all'estero, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale".»

2.0.2

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-*quater*.

(Disposizioni comuni ai reati di cui agli articoli 527-bis e 530-bis)

1. Dopo l'articolo 530-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 530-*ter* – (Disposizioni comuni ai reati di cui agli articoli 527-*bis* e 530-*bis*). – *Nel caso di condanna definitiva o di applicazione di misure di sicurezza per uno dei reati previsti dagli articoli 527-bis e 530-bis si fa sempre luogo alla pubblicazione per estratto della sentenza nonchè della foto segnaletica dell'imputato, su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale.*

*Nel caso di sentenza di proscioglimento per incapacità di intendere o di volere per uno dei reati previsti al primo comma si fa sempre luogo all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numero 3 del codice penale, per un periodo minimo di sei mesi per il reato previsto dall'articolo 527-*bis* e per un periodo minimo di due anni per il reato previsto dall'articolo 530-*bis*".».*

2.0.3

COLLA AVOGADRO

Gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, presentati dai senatori Colla ed Avogadro, se non si fanno osservazioni, si intendono illustrati.

Dal momento che è terminata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI